

Gli studi sul costituzionalismo medievale di Alessandro Passerin d'Entrèves

di Stefano Simonetta*

ABSTRACT

This contribution aims to shed light on the way in which Alessandro Passerin d'Entrèves, one of the great Italian philosophers of law and legal historians of the last century, examines the interpretation formulated in his writings by Sir John Fortescue – a jurist and constitutionalist who lived in 15th century England – regarding Thomas Aquinas' theory of the state. It is an interpretation that in Passerin d'Entrèves' opinion (only partially shareable as it is not free from forcing) can be used to clarify the nature of Thomas's constitutional doctrine, since it makes explicit certain elements that were only sketched out in the Dominican *magister's* political thought and offers a concrete determination of his ideal of a limited monarchy.

Contributo ricevuto il 15/5/2024. Sottoposto a peer review, accettato il 17/11/2024.

Inanzitutto, è necessaria una premessa: fra le tante figure cui Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985) si è interessato, in decenni di ricerche condotte in qualità di storico del pensiero politico, di filosofo del diritto e di studioso di filosofia politica, ho scelto di concentrarmi su Tommaso d'Aquino e, soprattutto, su John Fortescue, ma non posso non citare qui i suoi lavori dedicati ad Ambrogio, Dante, Marsilio da Padova¹, Althusius, Hooker e Locke, a testimonianza della vastità dei suoi interessi e del numero di pensatori di grande rilievo con i quali si è misurato nel corso della sua vita – lavori alla cui origine vi è l'idea che molte dottrine

politiche successive affondino le radici nell'età medievale².

Vanno poi ricordati alcuni elementi essenziali della sua biografia, non meno straordinaria della galleria di figure cui ha dedicato le sue ricerche. Passerin d'Entrèves studiò Giurisprudenza a Torino con Gioele Solari e Luigi Einaudi, fu amico e collaboratore di Piero Gobetti e, successivamente, allievo, a Oxford, dei fratelli Carlyle: furono loro – indiscussi pionieri della disciplina – a introdurlo allo studio del pensiero politico medievale³, che restò poi uno dei suoi principali ambiti di interesse, insieme alla riflessione giuridica e politica nell'Inghilterra della prima età moderna e, più in generale,

* Università degli Studi di Milano Statale.

al processo che soleva descrivere come «prolungamento del pensiero politico medievale ben oltre i confini solitamente fissati all'età di mezzo»⁴, individuato quale luogo privilegiato di studio sin dai primi anni Trenta. Conseguito il dottorato di ricerca, sempre a Oxford, intraprese una lunga e prestigiosa carriera accademica, in Italia e all'estero. È infine doveroso fare almeno un cenno alla sua partecipazione alla resistenza antifascista nella sua amata Valle d'Aosta⁵.

Ciò premesso, torniamo al contributo che Passerin d'Entrèves seppe dare allo studio del costituzionalismo medievale. Nell'interrogarsi sulla dottrina dei governi che va affermandosi nei decenni compresi fra la seconda metà del XIII secolo e l'inizio del Trecento, decisivi (anche) per la storia del pensiero politico medievale, Passerin d'Entrèves si confronta innanzitutto con Tommaso d'Aquino, nel quale in effetti riscontriamo, per la prima volta, un modo nuovo di intendere la scienza politica come studio rigoroso delle diverse forme empiriche di organizzazione civile, in ossequio alla convinzione, di matrice aristotelica, che qualunque modello costituzionale debba essere giudicato esclusivamente in base alla sua capacità di soddisfare le esigenze di quanti vi sono soggetti, di rispondere ai bisogni naturali che li hanno indotti a dare vita a una *civitas*⁶. E al grande studioso di origine valdostana non sfuggono le difficoltà in cui si imbatte chi pretenda di specificare la natura esatta dei limiti che caratterizzano la

forma temperata di monarchia al centro della riflessione costituzionale dell'Aquinate, che a suo parere si contraddistingue per la «flessibilità» – aggettivo che ricorre spesso nelle sue pagine – e per un certo grado di indeterminatezza.

Si innesta qui l'interesse del Passerin d'Entrèves verso una delle figure più rilevanti dell'intero XV secolo, John Fortescue, giurista, teorico politico e costituzionalista inglese, vissuto durante la drammatica stagione della Guerra delle Due Rose: nel 1927 gli dedica un articolo tanto appassionato quanto penetrante, comparso negli «Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino» come «nota del dr. Passerin d'Entrèves presentata dal socio Gioele Solari»⁷. Nel saggio – il secondo lavoro del nostro autore a essere pubblicato (il primo, l'anno precedente, era stato un contributo sul concetto di diritto naturale cristiano in Troeltsch) – il venticinquenne Passerin d'Entrèves esamina l'interpretazione e l'applicazione pratica che Sir John Fortescue dà della dottrina tomista dello Stato, esprimendo la convinzione che fra i molti elementi degni di nota nell'opera dell'Inglese vi sia quello di offrire una «determinazione concreta» dell'ideale di monarchia costituzionalmente limitata caratteristico di Tommaso⁸, a costo di qualche forzatura e col rischio di contraddire in alcuni punti il pensiero del grande teologo domenicano.

Passerin d'Entrèves muove dalla constatazione del fatto che è lo stesso Fortescue a indicare nel *De regno ad regem*

Cypri di Tommaso l'origine della distinzione fra un dominio «tantum regale», in cui è legge ciò che garba a chi impugna lo scettro, e un regime «politicum», nel quale la comunità è retta da leggi scelte e promulgate collettivamente. In realtà – Passerin ne è ovviamente consapevole – i passi cui si richiama Fortescue sono contenuti nell'ampia porzione del *De regno* che fu composta da Tolomeo da Lucca, incaricatosi di proseguire e completare lo *speculum principis* del suo maestro e confratello Tommaso, il quale ne aveva interrotto la stesura al principio del secondo libro; ma allo studioso valdostano interessa sottolineare come Fortescue si avvalga con «singolare insistenza» della presunta autorità dell'Aquinate per introdurre e nobilitare una terza categoria di governo, quello «politico e regale», frutto della combinazione dei due precedenti e fulcro della sua teoria costituzionale, e come tale operazione disveli nell'Inglese un interprete di Tommaso⁹. Quest'ultimo emerge dalla sua ricostruzione quale teorico del sistema politico prediletto da Fortescue, ossia la forma di monarchia circoscritta sotto la quale il giurista inglese ritiene che i suoi connazionali abbiano il privilegio di vivere:

In Inghilterra, infatti, i re non promulgano leggi né impongono ai sudditi alcuna forma di tributo senza il consenso dei tre stati del regno; e i giudici sono vincolati dal giuramento a non pronunciare sentenze in contrasto con le leggi del paese, neppure nell'eventuali-

tà in cui dovessero ricevere dal principe l'ordine di procedere nella direzione opposta¹⁰.

Negli scritti politici di Fortescue, fra i quali spicca *The Governance of England*, il primo trattato sulla costituzione inglese a essere composto in volgare, il governo del suo paese viene descritto come un regno sul cui trono siede un monarca chiamato a legiferare e a definire la politica fiscale in accordo con i rappresentanti delle diverse componenti della comunità, nonché a rispettare sempre le decisioni dei giudici, purché in sintonia con le norme in vigore in quella terra (aspetto su cui torneremo fra breve); come un sistema *politicum* i cui cittadini non possono a loro volta legiferare senza il coinvolgimento dell'autorità regia, la cui sanzione è indispensabile per la promulgazione di qualsiasi nuova legge¹¹.

Ciò detto, prima di interrogarci sulla validità dell'ipotesi di Passerin d'Entrèves circa la possibilità di illuminare la natura della dottrina costituzionale di Tommaso attraverso la lettura che ne offre Fortescue, dobbiamo chiederci sino a che punto sia corretto scorgere in quest'ultimo un teorico della monarchia limitata. Per farlo, occorre analizzare i punti di forza e quelli meno convincenti dell'interpretazione proposta dallo studioso valdostano a proposito del pensiero del giurista inglese – e in particolare del suo sistema di governo ideale – nell'articolo del '27 così come negli studi successivi.

Una delle principali peculiarità del *regnum politicum* al centro della trattazione di Fortescue, secondo Passerin d'Entrèves, è il fatto di fondarsi sul consenso dei sudditi¹²; più precisamente, di discendere dalla scelta con cui un gruppo di individui decidono di farsi corpo politico – dunque anche di darsi un capo – e di essere tenuti insieme da un insieme di norme alla cui origine vi è l'«intentio populi», la volontà dell'intera comunità, che tende in maniera intenzionale al benessere della collettività, ossia in particolare alla protezione della vita e dei possedimenti dei suoi membri, e investe di potere il re avendo in animo questa sola finalità – vincolandolo a essa tramite leggi che «non possono ledere gli interessi del popolo», in quanto emanate col suo assenso¹³.

Sempre Passerin ha avuto il merito di richiamare l'attenzione, fra gli ulteriori principi ispiratori del regime regal-politico di Fortescue, sulla «massima costituzionale»¹⁴ secondo cui «nessun re inglese ha mai proferito un giudizio con le sue labbra e, cionondimeno, sono suoi tutti i giudizi del regno, benché resi tramite altri»¹⁵; ove il riferimento è a i giudici di Sua Maestà, chiamati al momento della loro nomina a impegnarsi in maniera solenne a celebrare ogni fase del processo e a pronunciare le sentenze sempre «secondo le leggi della terra»¹⁶. La massima appena richiamata – che in seguito giocò un ruolo estremamente importante nell'Inghilterra del XVII secolo e venne ripresa da Edward Coke nelle sue *Institutes of*

*the Laws of England*¹⁷ – sottende l'idea che nel sistema costituzionale inglese i giudici rivestano un'importante funzione di argine rispetto al potere monarchico, fungendo in certa misura da contrappeso alla potestà regia ed essendo investiti del compito di circoscriverne parzialmente l'esercizio¹⁸.

A Passerin d'Entrèves, per altro, non sfugge quanto l'opera di Fortescue rifletta anche un'esigenza imprescindibile nell'Inghilterra dei suoi anni difficili: quella di un governo stabile e, soprattutto, di un'amministrazione solida. Da qui l'individuazione di un altro presidio costituzionale incaricato di esercitare un controllo nei confronti del sovrano: mi riferisco al consiglio del re (*Privy Council*), che, nella porzione di *The Governance of England* contenente una serie di proposte di riforma, Fortescue suggerisce di costituire in maniera ben diversa dal passato, con l'obiettivo di trasformarlo in un baluardo a difesa degli interessi della comunità, grazie al ricorso a membri scelti esclusivamente in base alle loro competenze. A questo organismo radicalmente rinnovato il teorico politico inglese propone di assegnare una funzione di indirizzo per quanto attiene alla gestione delle finanze regie, facendone più in generale uno strumento di supervisione dell'intero operato in materia economica di chi siede sul trono; e incaricandolo altresì di promuovere un vero e proprio programma di crescita funzionale al «benessere pubblico»¹⁹.

Per altro verso – e passiamo così all'elemento meno solido dell'interpretazione della dottrina di Fortescue proposta negli studi di Passerin – la storiografia si è divisa in merito alla questione dei limiti effettivi cui il potere regale sarebbe sottoposto nel sistema di governo prediletto da Fortescue, limiti che lo studioso valdostano sembra dare per scontati. A fronte di chi, come il nostro autore, pone l'accento sulla tesi secondo cui nel *dominium* regal-politico il re è pienamente soggetto alla legge che egli stesso ha stabilito insieme al parlamento, il che farebbe del giurista inglese un teorico della supremazia assoluta della legge, sono molti gli studiosi che invece sottolineano (sulla scia di McIlwain e Chrimes) soprattutto l'assenza di indicazioni circa gli strumenti concreti attraverso i quali sarebbe possibile trattenere entro i confini delle sue prerogative legittime un re che infranga le norme in vigore nel paese cui è preposto, sanzionandolo²⁰ o comunque chiedendogli conto del proprio operato, qualora legiferi o imponga nuove tasse senza consultarsi con nessuno.

Secondo questo filone interpretativo, con cui Passerin d'Entrèves non ha sostanzialmente modo di misurarsi²¹, anche il potere dei re «politice regentes» non conosce in realtà autentici vincoli costituzionali: non è frenato positivamente nell'esercizio delle funzioni di governo da uno o più organismi indipendenti, da un'autorità concorrente e autonoma in condizione di esercitare nei loro riguardi

un controllo politico coercitivo, bensì soltanto dalla scelta da parte di chi governa di autolimitarsi, per conservare il consenso della comunità e assicurarsi la collaborazione dei sudditi – ossia da un argine di natura politica, non costituzionale.

Come abbiamo visto, per Fortescue, invece, consiglio regio e parlamento risultano – insieme ai giudici – gli elementi in cui si istituzionalizza e prende corpo la dimensione politica del *regimen* inglese, nella misura in cui, una volta formato il dominio «politico e regale», il popolo non consegna interamente nelle mani di chi ha scelto come re la conduzione del regno, bensì continua a palesare tramite quei due organismi rappresentativi le sue intenzioni circa il modo in cui perseguire il benessere generale. Resta però il fatto che, con le dovute differenze, entrambi gli istituti rappresentativi dipendono in ampia misura dal volere del sovrano. Un dato che serve da monito rispetto a qualsiasi tentativo di proporre un'interpretazione univoca della teoria del governo formulata da Fortescue, facendone un indiscusso precursore del costituzionalismo moderno, un profeta della monarchia parlamentare (come pure, all'estremo opposto, una figura interamente riconducibile alla tradizione medievale), laddove invece il suo pensiero rispecchia la fase storica al cui interno esso matura, al confine fra il lungo medioevo e i prodromi dell'età moderna.

Ciò detto, siamo ora in condizione di domandarci se, come ritiene Passe-

rin d'Entrèves, la «singolare insistenza» con cui Fortescue ricorre all'*auctoritas* di Tommaso per fondare la sua teoria della monarchia «politica» abbia, per citare lo storico valdostano, «un inizio di giustificazione»²² e in che misura tale teoria contribuisca a fare luce sulla dottrina del governo dell'Aquinate. Pur riconoscendo alcune differenze – ricondotte in gran parte ai due secoli che li separano – Passerin d'Entrèves eccede a tratti nel proporre una lettura che sembra fare di Fortescue l'interprete più fedele del maestro domenicano, capace di sciogliere alcuni nodi rimasti insoluti e di esplicitare taluni elementi solo abbozzati nella riflessione politica di Tommaso, le cui prese di posizione in favore di un governo misto, per limitarci a un solo esempio, vanno in realtà in una direzione diversa da quella scelta dal giurista inglese, il quale non prende mai esplicitamente posizione a favore dell'adozione di un modello costituzionale che combini le virtù delle tre forme rette di governo, in un sistema di pesi e contrappesi.

Nel contempo, le «deduzioni» che, a detta di Passerin, «Fortescue fa dai prolegomeni del cap. 6 del primo libro»²³ del *De regno*, scorgendovi le premesse da cui far discendere la necessità di adottare una forma temperata di monarchia, assolutizzano il valore di quella sezione di testo, forzando il pensiero di Tommaso, che nel complesso resta aperto a diverse soluzioni costituzionali²⁴. Né ha fondamento – come del resto riconosce lo stesso Passe-

rin d'Entrèves – l'affermazione di Fortescue secondo cui l'esigenza, richiamata da Tommaso in quelle righe, di contenere la potestà regale onde prevenire ogni degenerazione in senso tirannico possa essere soddisfatta solo se tale potestà «lege politica cohibetur», ossia unicamente se risulta circoscritta dalle regole della comunità emanate con il coinvolgimento e l'assenso del popolo.

Va tuttavia segnalato che – come si accennava – nella sua disamina Passerin si mostra altresì consapevole di taluni elementi rispetto ai quali si registra una distanza rilevante fra gli autori che è impegnato ad accostare²⁵. È il caso del criterio di fondo con cui essi distinguono e giudicano le varie forme politiche: etico, per Tommaso, la cui attenzione è tutta rivolta al fine del governo, laddove l'interesse di Fortescue «è interamente politico»²⁶ e si traduce nella valutazione comparativa dei differenti modelli costituzionali in termini di funzionamento pratico e di efficienza, con particolare riferimento alle ricadute in ambito economico, ai vantaggi materiali che possono derivare dall'adozione di un determinato sistema. E qui Passerin d'Entrèves richiama il nostro sguardo su un aspetto che ha poi indotto parte della storiografia successiva a presentare Fortescue come “padre” del comparativismo giuridico e, più in generale, come uno dei primi teorici politici a fondare la sua dottrina sul confronto minuzioso fra i sistemi normativi, politici e socio-economici propri delle diverse realtà nazionali.

Ma la differenza più significativa che Passerin è fra i primi a cogliere, nell'analizzare congiuntamente Tommaso d'Aquino e John Fortescue, concerne l'ultima di quelle che il Valdostano annovera fra le peculiarità del principato regal-politico idealizzato da Fortescue, vale a dire l'essere contraddistinto dalla già citata «supremazia della legge»²⁷. In prima battuta, Passerin pare porre un'enfasi eccessiva sul fatto che anche per il giurista inglese tale legge non ha valore alcuno se non si regge sulla legge naturale, norma suprema del diritto, dando la sensazione di accentuare oltre il dovuto gli elementi tomisti e scolastici della dottrina gius-filosofica di Fortescue, al quale attribuisce una teoria del diritto la cui chiave di volta è costituita dalla *lex naturalis* – che agli occhi dello studioso valdostano costituisce la cifra significativa della concezione medievale circa il fondamento metafisico (razionale) e l'origine del vivere politico²⁸, «la spina dorsale della filosofia politica del Medioevo», secondo la definizione che ne dà in una pagina de *La filosofia politica medievale*²⁹.

Nel corso della sua analisi, però, emerge, seppur non appieno, come la teoria della legge contenuta negli scritti di Fortescue presenti una maggiore complessità e rifletta la lunga – e non del tutto lineare – fase di transizione «fra le tradizionali idee medievali e la nuova teoria politica»³⁰, fase nel cui contesto – già lo si accennava – essa prende forma, contenendo quindi un certo numero di aspetti non del tutto

armonizzabili fra loro, quando non addirittura in palese contraddizione. Se da un lato, infatti, è vero che «il Fortescue molto sembra aver imparato da S. Tommaso»³¹, che in molte sue pagine sviluppa una concezione del diritto secondo la quale ogni legge umana è necessariamente fondata su quella di natura, da cui trae il suo valore morale, nonché il suo vigore, «quasi sotto forma di prestito»³², e afferma, in perfetta sintonia con il giusnaturalismo medievale, che «tutte le altre norme esistenti hanno validità solo in virtù dell'autorità di quella legge, che sono chiamate a integrare»³³ – in quanto la funzione delle leggi civili consiste semplicemente nell'applicare i precetti immutabili del corpo giuridico superiore alla vita di una specifica comunità politica tramite norme che, per essere valide, debbono conformarsi alle regole morali universali contenute nella legge di natura, che eccelle su tutti gli altri sistemi normativi in virtù del suo derivare dalla volontà divina, non essendo altro che la partecipazione consapevole all'eterno disegno divino da parte di ogni creatura razionale – se, dicevo, tutto questo è vero, altrove, come si è accennato, le cose stanno in maniera ben diversa. In particolare, nella descrizione e nell'analisi che Fortescue ci offre del modello di governo inglese scompare qualsiasi riferimento all'ordine divino del cosmo, col conseguente venir meno del carattere teocratico della sua teoria del diritto, a favore della tesi secondo cui le leggi traggono la loro legittimità e autorità esclusivamente dal volere

della comunità e la giustizia ha una matrice eminentemente umana. Su un piano più generale, poi, all'origine di ogni legge civile, del sistema di norme chiamato a definire cosa è giusto fare e cosa invece risulta vietato entro i confini di un dato territorio, il giurista inglese pone la volontà umana, che vi conferisce forma e vigore: l'arbitrio di un singolo individuo, nel caso di un dominio meramente regale, oppure uno sforzo congiunto del re e del popolo, in quei paesi che hanno la fortuna di avere un governo «sia regio che politico».

A sua volta, dalla concezione delle leggi come prodotto delle scelte degli uomini deriva l'idea che, lungi dall'essere sempre le stesse, esse varino da luogo a luogo e mutino nel corso della storia. Questa idea – al tempo stesso una presa d'atto basata sull'esperienza di come stanno effettivamente le cose – rafforza ulteriormente la convinzione di Fortescue circa la genesi tutta mondana delle leggi civili, inevitabilmente soggette a cambiamenti e trasformazioni nella faticosa e precaria ricerca di un sistema normativo il più possibile «appropriato»³⁴ alle esigenze e alle aspettative della specifica comunità civile che esso regola.

Nel contempo, la visione volontaristica e terrena della legge umana presente in numerose pagine di Fortescue determina un'evoluzione del suo pensiero che talora lo conduce, in contrasto con quanto affermato in altri punti, a riconoscere piena validità alle norme create dall'uomo, purché debitamente emanate, a prescindere dal

loro contenuto. Questa divaricazione fra diritto e moralità è il frutto dell'idea che una norma acquisisca lo status di legge soltanto perché gli uomini che convivono in una certa regione vi individuano uno strumento utile, in quel frangente, al benessere comune e, pertanto, stabiliscono di accoglierla provvisoriamente nel corpo legislativo del paese, con una decisione del tutto indipendente da qualunque altra considerazione. Giustamente, quindi, Passerin d'Entrèves registra – cogliendovi un passaggio epocale – una distanza di grande rilievo, sotto questo profilo, fra il pensiero di Tommaso d'Aquino, nel quale il concetto della sovranità della legge trova la sua elaborazione più completa, e il modo ambiguo in cui Fortescue ripropone questo principio «schiettamente medievale»³⁵, apportandovi una modifica che apre la strada alla «teoria dello stato moderno» elaborata dai giuristi e dai teorici politici nell'Inghilterra di Enrico VIII³⁶: Passerin scorge in Fortescue l'avvio del processo attraverso il quale, «insensibilmente», l'idea della supremazia della legge va dissociandosi da quella, a lungo predominante, della sua sostanziale immutabilità e si combina invece con la tesi della sua natura cangiante, segnando un passo importante verso la nozione di sovranità legislativa (parlamentare) che avrebbe poi costituito il cuore della cosiddetta «Tudor revolution»³⁷.

A Passerin d'Entrèves va perciò ascritto anche il merito di aver gradualmente fatto emergere come la riflessione gius-fi-

losofica di Fortescue contenga una tensione intrinseca – e una contraddizione quanto meno potenziale – fra affermazioni del tutto conformi alla linea di pensiero dei teorici del diritto naturale e alcuni elementi concettuali propri di una prospettiva positivista emergente nella teoria giuridica inglese a partire dalla fine del XIV secolo, destinata ad affermarsi con sempre maggiore forza nell’Inghilterra del Cinquecento, traducendosi nell’idea «di una forza intrinseca alla legge che le deriva dall’autorità del legislatore»³⁸, del «King in Parliament»³⁹. Un positivismo giuridico – detto per inciso – nel quale Passerin ravvisa anche i prodromi della dottrina dello Stato assoluto, cui imputa in particolare il venir meno della possibilità di preservare – per dirlo con le sue parole contenute in una memoria del 1929 – «quella sfera di libertà e di autonomia della ragione umana compatibile con l’oggettivismo di una verità immutabile», venir meno che il nostro autore considera un effetto dell’«emancipazione dello Stato dal diritto naturale», espressione della ragione divina del mondo, e dell’affermarsi del principio secondo cui è giusto ciò che vuole il sovrano, la fonte del diritto risiedendo nello Stato⁴⁰.

Da ultimo, tengo ad aggiungere che ho scelto di concentrarmi in particolare sulle pagine dedicate alla figura di Sir John Fortescue perché mi è parso importante cogliere l’occasione di questo convegno per ricordare come, fra i tanti aspetti preziosi dello straordinario lavoro di ri-

cerca compiuto da Alessandro Passerin d’Entrèves, vi sia stato quello di aver richiamato per la prima volta l’attenzione degli studiosi del nostro paese sul giurista e costituzionalista inglese, quasi un secolo fa, in un frangente in cui il fatto di riferirsi all’amore per «una giusta libertà» e al suo essere «il frutto più prezioso di un saggio ordinamento civile», come fa il Valdostano nelle righe finali del saggio del 1927⁴¹, assume una valenza particolare e testimonia la straordinaria statura civile e morale, oltre che scientifica, di un intellettuale che, al pari del suo amato Fortescue, seppe coniugare studio e militanza, nel senso più alto del termine.

Note

1 _ Mi riferisco in modo particolare a una conferenza tenuta all’Università Bocconi nel marzo 1940, pubblicata col titolo *La fortuna di Marsilio da Padova in Inghilterra* nel «Giornale degli economisti e annali di economia», II (1940), pp. 135-152, e ristampata poi in A. PASSERIN D’ENTRÈVES, *Saggi di storia del pensiero politico. Dal medioevo alla società contemporanea*, a cura di G.M. Bravo, FrancoAngeli, Milano 1992, pp. 169-186.

2 _ Tesi intorno alla quale verte la monografia *The Medieval Contribution to Political Thought. Thomas Aquinas, Marsilius of Padua, Richard Hooker*, pubblicata a Oxford nel 1939 per i tipi della Oxford University Press; cfr. anche A. PASSERIN D’ENTRÈVES, *La teoria del diritto e della politica in Inghilterra all’inizio dell’età moderna*, Istituto Giuridico della R. Università di Torino, Torino

1929. Si veda anche C. NEDERMAN, *Il pensiero politico europeo tra l'epoca medievale e la modernità. Il contributo storico e storiografico di Alessandro Passerin d'Entrèves*, in S. NOTO (a cura di), *Alessandro Passerin d'Entrèves pensatore europeo*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 135-176.

3 _ Al quale giunse spintovi in particolare dal desiderio di risalire alle origini di quel pensiero politico moderno che aveva costituito il suo primo ambito di indagine. In proposito si veda quanto osservato in O. GRASSI, *Il pensiero medievale nella riflessione etico-giuridica di Alessandro Passerin d'Entrèves*, in S. NOTO (a cura di), *Alessandro Passerin d'Entrèves pensatore europeo*, cit., pp. 117-118.

4 _ Si veda a titolo esemplificativo A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *A proposito di alcuni recenti contributi alla storia delle dottrine politiche*, «Annali di scienze politiche», IV (1936), p. 282.

5 _ Sulla biografia e sul profilo culturale di Passerin d'Entrèves si vedano N. BOBBIO, *Ricordo di Alessandro Passerin d'Entrèves*, «Rivista di Filosofia», LXXXVIII (1987), pp. 111-120; P. POLITO, *Profilo di Alessandro Passerin d'Entrèves*, in A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Saggi di storia del pensiero politico*, cit., pp. 21-25; S. NOTO, *Alessandro Passerin d'Entrèves ovvero «la libertà come fatto e come valore»*, in ID. (a cura di), *Alessandro Passerin d'Entrèves pensatore europeo*, cit., pp. 11-28.

6 _ Convinzione che a sua volta discende dal fatto che le differenti forme associative scelte da questo o quell'insieme di individui sono considerate e analizzate come fenomeni naturali, frutto di necessità, inclinazioni e desideri radicati in ogni essere umano. Al riguardo si veda A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Il pensiero politico di S. Tommaso*, pubblicato originariamente come In-

roduzione in S. TOMMASO D'AQUINO, *Scritti politici*, Zanichelli, Bologna 1946, pp. V-XXXVI, ora in A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Saggi di storia del pensiero politico*, cit., pp. 41-61: 45-46.

7 _ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, «Atti della reale Accademia delle Scienze di Torino», LXII (1927), pp. 261-285, ora in ID., *Saggi di storia del pensiero politico*, cit., pp. 115-134.

8 _ Ivi, p. 117.

9 _ Ivi, pp. 117-118.

10 _ J. FORTESCUE, *Opusculum de Natura Legis Naturae et de ejus Censura in Successione Regnorum Suprema*, in *The Works of Sir John Fortescue, Knight, Chief Justice of England and Lord Chancellor to King Henry the Sixth*, ed. by Thomas Fortescue, Lord Clermont, Chiswick Press, London 1869, Pars I, 1.16, p. 77.

11 _ *Ibidem*.

12 _ Si veda per esempio A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., p. 121.

13 _ J. FORTESCUE, *De Laudibus Legum Anglie*, ed. by S. B. Chrimes, Cambridge University Press, Cambridge 1942, cap. 18, p. 40. Ci imbattiamo qui nel terzo elemento-chiave individuato da Passerin d'Entrèves nel governo ideale di Fortescue, il cui fine supremo non può che essere il bene dei governati (cfr. *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, p. 121).

14 _ Ivi, p. 122.

15 _ «Così come Giosafat affermò che le sentenze emesse dai giudici erano di Dio [cfr. 2 Cron, 19, 6]» (*De Laudibus Legum Anglie*, 8, p. 22).

16 _ J. FORTESCUE, *Opusculum de Natura Legis Naturae*, 1.16, p. 77, e J. FORTESCUE, *The*

Governance of England: Otherwise Called the Difference between an Absolute and Limited Monarchy, ed. by C. Plummer, Oxford University Press, Oxford 1885, cap. 2, p. 113.

17 _ Cfr. E. COKE, *The Second Part of the Institutes of the Lawes of England*, M. Flesher & R. Young, London 1642, 2, p. 187. Su Coke e Fortescue cfr. J.P. SOMMERVILLE, *Politics and Ideology in England, 1603-1640*, Longman, Harlow 1986, pp. 88-89.

18 _ In un modello di governo che risulta contraddistinto non solo dal rispetto verso la legge di natura, affidato alla coscienza di ogni principe, ma anche da quello nei confronti di un insieme di *leges terrae* – un diritto radicato nella coscienza e nel consenso del popolo – che i giudici inglesi rinvencono nelle consuetudini del paese e nei precedenti giudiziari, dichiarano e applicano.

19 _ Per questo aspetto si veda in particolare J. FORTESCUE, *Articles to the Earl of Warwick*, in ID., *The Governance of England*, cit., p. 350.

20 _ A dispetto di quanto sostenuto da John Locke in un passo del suo *Secondo Trattato*, Fortescue non ammette alcun diritto di resistenza, diversamente da Tommaso d'Aquino: in proposito si veda J. LOCKE, *The Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government*, 19.239, in ID., *Two Treatises of Government*, ed. by P. Laslett, Cambridge University Press, Cambridge 1970, p. 444.

21 _ Per ragioni cronologiche, in quanto inaugurato da contributi pubblicati più tardi.

22 _ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., p. 126.

23 _ Ivi, p. 125.

24 _ Cosa peraltro almeno in parte vera anche per quanto concerne lo stesso Fortescue.

25 _ Si consideri per esempio A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., p. 126.

26 _ Ivi, p. 128.

27 _ Ivi, p. 120.

28 _ Ed è dunque un elemento-chiave per individuare la soluzione a quello che Passerin considera il problema al centro della storia delle dottrine politiche, ossia la questione relativa al fondamento dell'obbligazione politica: in proposito si veda A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *The Medieval Contribution to Political Thought*, cit., p. 3.

29 _ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La filosofia politica medievale. Appunti di storia delle dottrine politiche*, Giappichelli, Torino 1934, p. 202; cfr. anche A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Diritto naturale e distinzione fra morale e diritto nel pensiero di Tommaso d'Aquino*, «Rivista di filosofia neoscolastica», XXIX (1937), pp. 1-33, ora in ID., *Saggi di storia del pensiero politico*, pp. 63-96: 65-75. In relazione a questo aspetto si consideri anche R. CUBEDDU, *La concezione del diritto naturale in Alessandro Passerin d'Entrèves*, in S. NOTO (a cura di), *Alessandro Passerin d'Entrèves pensatore europeo*, cit., pp. 179-210.

30 _ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., p. 126.

31 _ *Ibidem*.

32 _ «Quasi ex mutuo»: *Opusculum de Natura Legis Naturae*, 1.5, p. 68.

33 _ Ivi, p. 67.

34 _ *De Laudibus Legum Anglie*, 30, p. 72.

35 _ «Grandiosa concezione che domina il pensiero medievale» (*S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., pp. 126-127).

36 _ Fra i quali spicca Christopher Saint German, altra figura indagata in profondità dallo studioso valdostano.

37 _ Si veda A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., p. 127.

38 _ *Ibidem*.

39 _ Senza avere la presunzione di risolvere questa tensione di fondo e di armonizzare artificialmente tesi che riflettono la profonda trasformazione del pensiero giuridico inglese tipica degli anni di Fortescue, è possibile ricondurre almeno in parte questa tensione all'impatto che la riflessione costituzionale dell'autore ebbe sul

suo modo di concepire il diritto. Secondo Fortescue, in ogni «dominio politico e regio», il suo sistema di governo ideale, il diritto è il risultato dell'azione combinata del re e dei rappresentanti della comunità; come tale, esso affonda le sue radici nella volontà del popolo. Sembra quindi che sia stato il desiderio di elogiare il modello politico inglese a modificare la teoria del diritto di Fortescue, attenuandone il carattere teocratico e portandolo talvolta ad assegnare alla giustizia una matrice eminentemente umana.

40 _ Cfr. A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La teoria del diritto e della politica in Inghilterra all'inizio dell'età moderna*, cit., pp. 9-10, e ID., *La filosofia politica medievale*, cit., pp. 93-95.

41 _ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *S. Tommaso e la costituzione inglese nell'opera di Sir John Fortescue*, cit., p. 128.